



Camera di Commercio
Cremona

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ'

Normativa di riferimento:

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005 n. 30 "Codice della proprietà industriale";

DECRETO 13 gennaio 2010 n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale"

Il modello di utilità è un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Riguarda l'aspetto tecnico e quindi è affine al brevetto di invenzione.

REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ'

I requisiti sono gli stessi dell'invenzione :

novità, originalità, industrialità, liceità; la novità e originalità devono essere riferiti solo alla particolare efficacia di applicazione o comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili o oggetti.

I requisiti che il modello di utilità deve possedere per poter essere brevettato sono:

- **novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica (per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo);

- **attività inventiva o originalità:** il trovato deve risultare originale per una persona esperta del ramo;

- **applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;

- **liceità**: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

ALTRI REQUISITI :

Alla domanda (modulo U) di brevetto per modello di utilità si deve unire la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni necessari per la sua comprensione.

Il modello di utilità deve essere descritto in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarlo e deve essere contraddistinto da un titolo corrispondente al suo oggetto (**il titolo non deve contenere termini di fantasia altrimenti proteggibili come marchio**).

Diritti derivanti dalla brevettazione

Con la concessione del brevetto viene conferita al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto.

Il brevetto per modello di utilità dura **10 anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico.

Ogni domanda per modello di utilità deve avere per oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui 90 giorni riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato.

Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione o modello di utilità. Se la domanda comprende più invenzioni o più modelli di utilità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione o modello, con facoltà di presentare, per i rimanenti, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

Il deposito effettuato in Italia è valido solo per la nazione italiana, cioè altri non potranno brevettare il medesimo modello di utilità, nemmeno all'estero, poiché già compreso nello stato della tecnica.

MODULO U :

- **deve essere depositato in 4 copie, non pinzate**
- **non può essere compilato a mano ma solo a macchina o computer**
- **non si possono effettuare correzioni o cancellature**
- **deve essere stampato in nero**
- **non può essere stampato su pagine fronte/retro**
- **deve essere firmato in ogni pagina nel campo "firma del richiedente" (il campo "il depositante" deve essere firmato all'atto del deposito dalla persona che consegna la pratica all'ufficio).**

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE:

- **modulo U** (parte 1/2 e 2/2) firmato in ogni pagina, in 4 copie, non pinzate
- **prospetto modulo U che contiene titolo, riassunto e disegno principale;**
- **descrizione (che è composta di titolo/riassunto/descrizione/rivendicazioni),** firmate e siglate dal richiedente in ogni pagina;
- **attestazione di versamento** delle tasse per l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
- **i disegni**, se sono citati nella descrizione, siglati e firmati in ogni pagina.

Allegati alla domanda come documenti autonomi :

prospetto modulo U (1 copia)

descrizione (che comprende titolo, riassunto, descrizione vera e propria e rivendicazioni) (1 copia);

titolo:

la descrizione deve riportare nell'intestazione il titolo del modello di utilità, identico a quello riportato nella domanda;

riassunto

Ha solo fini di informazione tecnica e si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo di applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Qualora sia necessario dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati.

Alla fine del riassunto deve essere fatto un cenno sommario dell'invenzione, ampliando quanto risulta dal titolo della medesima e una breve esposizione dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione è compilata.

descrizione

Dopo il riassunto deve seguire la DESCRIZIONE vera e propria del modello di utilità, mettendo in evidenza le finalità che si intendono raggiungere e le soluzioni proposte; deve essere scritta in modo chiaro e completo su carta bianca resistente e non brillante del formato A4, contenente tutti i particolari necessari per realizzare l'invenzione e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto; deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile a facciate alterne, numerate progressivamente senza alcuna intestazione di ditta.

Il testo, di non più di 25 righe di scrittura, deve essere scritto lasciando un margine di 2,5 cm. alla sinistra del foglio e un margine di almeno 2,5 cm agli altri lati del foglio, nonché uno spazio di interlinea di 1,5; le lettere maiuscole devono avere un'altezza di almeno cm. 0,21.

Qualora sia necessario dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla domanda; possono essere incluse formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.

I fogli devono essere numerati progressivamente, cominciando da pag. 2 poiché pagina 1 è considerato il prospetto U; siglati dal richiedente in ogni pagina e firmati per esteso nell'ultima pagina.

rivendicazioni

La descrizione deve concludersi con una o più RIVENDICAZIONI in cui sono indicate brevemente, ma chiaramente, le parti essenziali e nuove del trovato che formano l'oggetto del brevetto; ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti e devono essere indicate con numeri arabi progressivi.

disegni (1 copia, se citati nella descrizione)

Devono essere eseguiti o impressi a linee di inchiostro di colore scuro, su fogli di carta bianca non brillante, di formato A4 (21x30), lasciando un margine di almeno 2,5 cm. su tutti i lati del foglio; non devono contenere alcuna dicitura ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.

Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici come ad esempio processi cianografici, eliografici, fotografici e simili.

Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere firmate dal richiedente e sul margine di ciascuna va indicato il numero progressivo; i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti devono essere richiamati nel testo della descrizione nella quale dovrà essere adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse rappresentano; **è obbligatorio allegare 1 esemplare dei disegni se sono stati citati nella descrizione.**

designazione di inventore (eventuale)

vedi fac-simile

La documentazione può essere presentata presso l'Ufficio brevetti di una qualsiasi Camera di Commercio italiana, dalle **ore 9 alle ore 12 di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato**, (ai sensi del D.M. 25/09/1972) oppure inviata con raccomandata a.r. all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise 19 - 00187 ROMA

N.B. Qualora il deposito della domanda venga effettuato da persona diversa dal richiedente è necessaria una delega in carta semplice. (vedi fac-simile)

PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Il pagamento deve essere effettuato presso una delle casse della Camera di commercio di Cremona. L'importo varia secondo i casi sotto specificati:

- **euro 40** oppure **euro 43 + una marca da bollo da 14,62** (se si chiede una copia conforme del verbale di deposito).

NUOVI DIRITTI PER BREVETTI DI INVENZIONE, MODELLI INDUSTRIALI, DISEGNI E MODELLI.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6/4/2007, sono state reintrodotte le tasse (ora trasformate in diritti) per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti di invenzione, modelli industriali, disegni e modelli.

I diritti di deposito, relativi a nuove domande di brevetto, **entrano in vigore a partire dal 21 aprile 2007.**

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti sono invece retroattivi al 1° gennaio 2007 e devono essere versati a partire dal V° anno di vita per le invenzioni e dal II° quinquennio per i modelli di utilità, disegni e modelli; a tal riguardo si avverte che per tutte le scadenze maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 il pagamento dovrà essere effettuato **entro il 30 giugno 2007.**

Il pagamento dei diritti per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione deve essere effettuato esclusivamente **su c/c postale**

n. 668004 intestato alla Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

	DIRITTI DI DEPOSITO
120 euro	per la descrizione, riassunto e tavole di disegno
500 euro	per mantenere in vita il modello di utilità oltre il quinto anno (cioè secondo quinquennio)
100 euro	diritto di mora per pagamento del secondo quinquennio (entro il semestre successivo alla scadenza del primo quinquennio)

**per informazioni
oppure [490296](tel:490296)**

e-mail: brevetti@cr.camcom.it

[0372-490318](tel:0372-490318)